

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 6 del 13 febbraio 2020

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassinò

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **tedici** del mese di **febbraio**, alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 189/20 del 7 febbraio 2020.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	<input type="checkbox"/>
Marco Padovani	<input type="checkbox"/>	x
Luca Sebastiano	<input type="checkbox"/>	x
Alessandra Ravelli:	x	<input type="checkbox"/>
Denise Zoppi:	x	<input type="checkbox"/>

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 14 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lvo n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darvi attuazione.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2020

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassino.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 147, ai sensi del quale:

- i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;

VISTA la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che attribuisce a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, e in particolare l'art. 13, comma 6 che prevede che i Consigli di bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità;

VISTA la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come da ultimo modificata con Legge regionale 27 dicembre 2010 n. 21, che ha individuato le Province lombarde quali enti di governo dell'ATO, con la previsione che l'esercizio delle relative funzioni sia svolto tramite Uffici di Ambito costituiti nella forma di Azienda speciale;

DATO ATTO che a tal fine la Provincia di Mantova, con deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 2011, n. 58, ha costituito l'Ufficio d'Ambito di Mantova;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Assemblea d'Ambito dell'ATO veronese n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale l'Ente d'Ambito dell'ATO Veronese ha affidato la gestione a regime del servizio idrico integrato nell'Area gestionale del Garda alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, per la durata di 25 anni;
- il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova ed i Gestori delle Reti, TEA Acque S.r.l. stipulato in data 28 Giugno 2007;

PREMESSO CHE:

- la frazione "Broglie" e la frazione "Dolci" sono storicamente attraversate dal confine amministrativo tra la regione del Veneto e la regione Lombardia, e che, quindi, porzioni dell'abitato urbano delle due frazioni ricadono nei comuni confinanti di Peschiera del Garda e di Ponti Sul Mincio, appartenenti all'ATO Veronese ed all'ATO di Mantova;

- in epoca anteriore alla riorganizzazione dei servizi idrici nei due ATO interessati, le reti fognarie delle due frazioni erano state realizzate dai rispettivi Comuni in modo da consentire il recapito dei reflui al depuratore consortile di Peschiera del Garda;

RICHIAMATA, a tal proposito, la convenzione stipulata tra il comune di Ponti Sul Mincio ed il comune di Peschiera del Garda che regola i rapporti tra le Parti e, in particolare, fissa i criteri di calcolo del corrispettivo da riconoscere al comune di Peschiera del Garda per il ricevimento, il convogliamento e la depurazione dei liquami urbani provenienti dal territorio del comune di Ponti Sul Mincio;

PRESO ATTO che, al subentro dei sopra citati gestori a regime AGS SpA e TEA Acque SpA, è stata trasferita anche la succitata convenzione;

PRESO ATTO inoltre che il sistema fognario attuale presenta alcune criticità di funzionamento, soprattutto durante i periodi di pioggia, che si accentuano con l'aumentare dell'evento meteorico e che provocano la messa in funzione dello sfioratore di piena sito in località "Pignolini" nel comune di Peschiera del Garda;

PRESO ATTO che lo scarico dello sfioratore di piena ha recapito nel "Rio Giordano", che, a sua volta, ha come recapito finale il laghetto del Frassino;

RICHIAMATO che il laghetto del Frassino, nell'anno 2000, è stato individuato dalla Regione del Veneto come biotopo da salvaguardare ai sensi della direttiva habitat (92/43/CEE), ed è stato, pertanto, incluso, con DM del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, nell' "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali", individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE con il codice IT3210003;

RICHIAMATO, altresì, che nel dicembre 2007, in seguito ad un aggiornamento della Rete Natura 2000 da parte della Regione del Veneto, l'area è stata designata anche quale zona di protezione speciale (ZPS), con deliberazione di Giunta Regionale n. 4.059 del 11 dicembre 2007;

RICHIAMATO che il Comune di Peschiera del Garda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2012, ha istituito il Parco di interesse locale denominato "Parco del laghetto del Frassino" e che con deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 24 novembre 2014, ha adottato il "Piano ambientale del Parco del Laghetto del Frassino";

CONSIDERATO che, al fine di tutelare al meglio l'ambiente del laghetto del Frassino è necessario procedere ad individuare e realizzare azioni infrastrutturali e gestionali al fine di minimizzare gli sversamenti dalle reti fognarie esistenti;

CONSIDERATO necessario porre in essere azioni infrastrutturali e gestionali al fine di raggiungere l'obiettivo di minimizzare il rilascio di inquinanti al laghetto del Frassino provenienti dai manufatti di sfioro dalle reti fognarie site nei comuni di Peschiera del Garda e di Ponti sul Mincio, impegnando le società di gestione AGS Spa e TEA Acque Spa a:

1. produrre uno studio congiunto dell'attuale stato della rete fognaria nelle frazioni "Brogie" e "Dolci";
2. adottare un programma di ricerca ed eliminazione di eventuali apporti di acque parassite nell'attuale rete fognaria;
3. individuare un primo insieme di azioni da realizzare (operazioni gestionali e infrastrutture da realizzare), provvedendo ad una loro valorizzazione economica;

4. elaborare una proposta di nuova convenzione operativa tra le società per regolare i rapporti economici di fornitura del servizio all'ingrosso di fognatura e depurazione;
5. elaborare un cronoprogramma operativo delle azioni infrastrutturali ed organizzative individuate;

VISTO lo schema di "Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassino" allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassino", allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio dell'Ente.
3. DI DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere il protocollo in oggetto, autorizzandolo sin da ora ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali e a predisporre tutti gli atti per la realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso protocollo d'intesa.
4. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere alla sottoscrizione del protocollo approvato e darne immediata attuazione.

Verona, lì 13 febbraio 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 7 settembre 2017

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassino.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 12 febbraio 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 12 febbraio 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Protocollo di intesa tra il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ufficio d'Ambito di Mantova, Azienda Gardesana Servizi Spa e la società TEA Acque Srl per la minimizzazione degli apporti di inquinanti dalla rete fognaria al laghetto del Frassino.

Tra

Il Consiglio di bacino Veronese;

L'ufficio d'Ambito di Mantova;

la società Azienda Gardesana Servizi SpA;

la società TEA Acque Srl

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Premesso che la frazione "Broglie" e la frazione "Dolci" sono storicamente attraversate dal confine amministrativo tra la regione del Veneto e la regione Lombardia, e che, quindi, porzioni dell'abitato urbano delle due frazioni ricadono nei comuni confinanti di Peschiera del Garda e di Ponti Sul Mincio, appartenenti all'ATO Veronese ed all'ATO di Mantova;

Richiamato che, in epoca anteriore alla riorganizzazione dei servizi idrici nei due ATO interessati, le reti fognarie delle due frazioni erano state realizzate dai rispettivi Comuni in modo da consentire il recapito dei reflui al depuratore consortile di Peschiera del Garda;

Richiamata, a tal proposito, la convenzione stipulata tra il comune di Ponti Sul Mincio ed il comune di Peschiera del Garda che regola i rapporti tra le Parti e, in particolare, fissa i criteri di calcolo del corrispettivo da riconoscere al comune di Peschiera del Garda per il ricevimento, il convogliamento e la depurazione dei liquami urbani provenienti dal territorio del comune di Ponti Sul Mincio;

Visto il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova ed i Gestori delle Reti, TEA Acque S.r.l. stipulato in data 28 Giugno 2007;

Preso atto della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA per l'Area gestionale "Garda", stipulata in data 15 febbraio 2006;

Preso atto che, al subentro dei gestori a regime AGS SpA e TEA Acque SpA, è stata trasferita anche la succitata convenzione;

Preso atto che il sistema fognario attuale presenta alcune criticità di funzionamento, soprattutto durante i periodi di pioggia, che si accentuano con l'aumentare dell'evento meteorico e che provocano la messa in funzione dello sfioratore di piena sito in località "Pignolini" nel comune di Peschiera del Garda;

Preso atto che lo scarico dello sfioratore di piena ha recapito nel "Rio Giordano", che, a sua volta, ha come recapito finale il laghetto del Frassino;

Richiamato che il laghetto del Frassino, nell'anno 2000, è stato individuato dalla Regione del Veneto come biotopo da salvaguardare ai sensi della direttiva habitat (92/43/CEE), ed è stato, pertanto, incluso, con DM del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, nell'"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali", individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE con il codice IT3210003;

Richiamato, altresì, che nel dicembre 2007, in seguito ad un aggiornamento della Rete Natura 2000 da parte della Regione del Veneto, l'area è stata designata anche quale zona di protezione speciale (ZPS), con deliberazione di Giunta Regionale n. 4.059 del 11 dicembre 2007;

Richiamato che il comune di Peschiera del Garda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2012, ha istituito il Parco di interesse locale denominato "Parco del laghetto del Frassino";

Richiamato, inoltre, che il comune di Peschiera del Garda, con deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 24 novembre 2014, ha adottato il "Piano ambientale del Parco del Laghetto del Frassino";

Considerato che, al fine di tutelare al meglio l'ambiente del laghetto del Frassino è necessario procedere ad individuare e realizzare azioni infrastrutturali e gestionali al fine di minimizzare gli sversamenti dalle reti fognarie esistenti;

tutto ciò premesso:

SI CONVIENE che

- a) Le Parti condividono la necessità di porre in essere azioni infrastrutturali e gestionali al fine di raggiungere l'obiettivo di minimizzare il rilascio di inquinanti al laghetto del Frassino provenienti dai manufatti di sfioro dalle reti fognarie site nei comuni di Peschiera del Garda e di Ponti sul Mincio;
- b) A tal fine, AGS SpA e TEA Acque SpA, gestori a regime del servizio idrico integrato nei comuni interessati, si impegnano, entro il 31 marzo 2020:
 1. A produrre uno studio congiunto dell'attuale stato della rete fognaria nelle frazioni "Broglie" e "Dolci";
 2. Ad adottare un programma di ricerca ed eliminazione di eventuali apporti di acque parassite nell'attuale rete fognaria;
 3. Ad individuare un primo insieme di azioni da realizzare (operazioni gestionali e infrastrutture da realizzare), provvedendo ad una loro valorizzazione economica;
 4. Ad elaborare una proposta di nuova convenzione operativa tra le società per regolare i rapporti economici di fornitura del servizio all'ingrosso di fognatura e depurazione;
 5. Ad elaborare un cronoprogramma operativo delle azioni infrastrutturali ed organizzative individuate.

- c) Le Parti condividono la necessità di dar corso alla realizzazione delle azioni che verranno individuate con la massima urgenza, al fine di poterle inserire nella proposta tariffaria 2020-23 (anche come valorizzazione dello scambio acque all'ingrosso tra le due Aziende) e nel correlato programma degli interventi (prime azioni da realizzare); pertanto si fissa come termine ultimo per il compimento di tutti i processi decisionali il 15 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data e firme.